

Tuttavia, il carbone, la lignite, la torba o qualsiasi altro idrocarburo solido simile o il gas naturale possono essere tassati conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE.

4. I codici della nomenclatura combinata menzionati al paragrafo 1 sono i codici figuranti nella versione della nomenclatura che sarà in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva.

II. Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro gli oli minerali sono soggetti ad un'accisa specifica calcolata per 1 000 litri di prodotti ad una temperatura di 15° Celsius. Tuttavia, per i prodotti elencati all'articolo 2, paragrafo 1 e impiegati come oli pesanti combustibili nonché per il gas di petrolio liquefatto ed il metano, l'accisa specifica è calcolata per 1 000 chilogrammi.

2. Gli Stati membri possono calcolare l'accisa specifica per gli oli pesanti combustibili, il gas di petrolio liquefatto ed il metano in un modo diverso da quello previsto al paragrafo 1. In tal caso devono effettuare il calcolo in proporzione alle quantità.

Articolo 4

1. Oltre alle disposizioni generali che definiscono il fatto generatore e le disposizioni relative al pagamento dell'accisa figuranti nella direttiva 92/12/CEE, deve anche essere pagata un'accisa sugli oli minerali se si verifica un fatto generatore previsto all'articolo 2, paragrafo 3 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che debba essere pagata un'accisa sugli oli minerali qualora si accerti che non è o non è più soddisfatta una condizione relativa al consumo finale stabilita dalla regolamentazione nazionale ai fini dell'applicazione di un'aliquota ridotta o di un'esenzione.

3. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione di oli minerali non è considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione.

Tuttavia, detto consumo è considerato come un fatto generatore dell'accisa se esso è effettuato per fini non connessi con la produzione e, in particolare, per la propulsione di veicoli a motore.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 6, è considerato come uno stabilimento di produzione di oli minerali, qualsiasi stabi-

limento in cui i prodotti enumerati all'articolo 2, paragrafo 1 sono fabbricati o sottoposti a un « trattamento definito » ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

2. Fatte salve le regole in materia di circolazione stabilite dalla direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non sono obbligati a considerare come « stabilimenti di produzione di oli minerali » gli stabilimenti in cui i soli prodotti fabbricati sono oli minerali per cui non è prescritto un livello di accisa nella direttiva 92/82/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri non sono obbligati a considerare come « produzione di oli minerali »:

- a) le operazioni nel cui corso si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;
- b) le operazioni con cui l'utente di un olio minerale ne rende possibile il reimpiego nella sua stessa impresa, a condizione che gli importi di accisa già pagati su tale olio non siano inferiori all'importo che sarebbe dovuto se l'olio reimpiegato fosse di nuovo soggetto ad accisa;
- c) le operazioni consistenti nel miscelare oli minerali con altri oli minerali o con altre sostanze, al di fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito doganale, a condizione che:
 - i) l'accisa sulle sostanze di base sia già stata pagata, e
 - ii) l'importo pagato non sia inferiore all'importo dell'accisa che sarebbe dovuta sulla miscela.

La prima condizione non è applicabile quando la miscela beneficia di un'esenzione in quanto destinata ad uso specifico.

Articolo 7

In caso di modifiche di una o più aliquote dell'accisa, alle partite di oli minerali già immesse in consumo può essere applicato un aumento o una riduzione dell'accisa.

Articolo 8

1. Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall'accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un'agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi:

- a) gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento;
- b) gli oli minerali forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto.